



Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna

Via del Porto 30 - 40122 Bologna - tel 051 236139 fax 051 237625 - cf 80014030375
Indirizzo Web: www.cmebologna.it - E-mail: info@cmebologna.it

Circolare prot. n. 256

Bologna, 14 marzo 2019

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Istituzione fondo sanitario "SANEDIL", fondo per i prepensionamenti, fondo per l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale. Nuova contribuzione. Decorrenze.

Si porta a conoscenza che sono state introdotte le seguenti variazioni di aliquote contributive :

- Fondo incentivo all'occupazione 0,10% (a carico Impresa)

Il contributo verrà destinato ad un fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale di settore di lavoratori operai e verrà calcolato sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore e dovrà essere applicato solo sulle ore lavorate. All'atto della compilazione della denuncia il sistema propone in automatico l'importo calcolato.

- Fondo prepensionamenti 0,20% (a carico impresa) – da calcolare sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL vigente -

Il contributo che assorbe l'aliquota relativa ai lavori usuranti e pesanti pari allo 0,10% è destinato ad un fondo nazionale che erogherà prestazioni destinate all'accesso anche anticipato al pensionamento degli operai.

- Fondo sanitario nazionale "operai" (a carico impresa) 0,35%

L'aliquota verrà elevata a 0,60% all'avvio del Fondo con contestuale riduzione del contributo istituzionale Cassa Edile nella misura dello 0,25%.

La contribuzione dovrà essere versata su una base minima di 120 ore lavorate e calcolata solamente sulle seguenti voci retributive : minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore.

Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120 il calcolo del contributo sarà applicato automaticamente ad un minimo di 120 ore. Al fine del raggiungimento del "minimale" è possibile far valere le ore denunciate per lo stesso lavoratore in altra Cassa Edile (all'atto della compilazione della denuncia occorrerà pertanto indicare nelle apposite caselle le ore "lavorate" denunciate presso altre Casse Edili e la scelta della Cassa ove versare l'eventuale integrazione. In base alla diversa compilazione delle predette caselle il sistema propone sempre l'importo calcolato automaticamente).

- Fondo Sanitario nazionale "impiegati" (a carico impresa) 0,26% (da calcolarsi solamente su : minimo di paga base, contingenza, EDR e premio di produzione). Le imprese potranno, a loro discrezione, versare la contribuzione afferente agli impiegati tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario (in quest'ultima ipotesi occorrerà eliminare l'apposito flag nella colonna dedicata).

Nel caso che l'impresa opti per il versamento tramite la Cassa Edile nella prima denuncia utile (relativa al mese di marzo 2019) verrà inserita automaticamente anche la contribuzione arretrata prevista dal CCNL di appartenenza.

Il fondo sanitario nazionale, alimentato dalle contribuzioni di cui sopra, è destinato all'assistenza sanitaria integrativa del settore edile.

Le Parti Sociali territoriali, con la finalità di ridurre gli oneri per le imprese e le difficoltà operative dovute alla retroattività dell'applicazione delle nuove contribuzioni, hanno sottoscritto un verbale di accordo che prevede la mutualizzazione temporanea degli oneri di cui sopra. Pertanto la Cassa Edile si farà direttamente carico della contribuzione relativa ai citati tre fondi **per la parte afferente agli operai** per i mesi da:

- ottobre a dicembre 2018 compresi (per le imprese che applicano il CCNL 18.7.2018 ANCE e Cooperazione);
- gennaio a marzo 2019, esclusivamente per il "contributo aggiuntivo di dotazione" pari allo 0,55% (per le imprese che applicano il CCNL Artigianato e PMI verbale di accordo del 31.1.2019)
- marzo a maggio 2019, per il "contributo aggiuntivo di dotazione" (per le imprese che applicano il CCNL Confapi/Aniem/Anier ed esclusivamente per il costo economico equivalente previsto dalle altre contrattazioni nazionali) .

Anche per effetto del sopra citato accordo territoriale, la decorrenza delle nuove contribuzioni afferenti agli operai è quindi stabilita al **1 gennaio 2019** per le imprese che applicano il CCNL 18.7.2018 ANCE e Cooperazione e il CCNL Artigianato e PMI (cfr. verbale di accordo nazionale del 31.1.2019), nonché al **1 marzo 2019** per le imprese che applicano il CCNL Confapi/Aniem/Anier. In conseguenza della mutualizzazione disposta col predetto accordo fra le parti sociali territoriali, le diverse decorrenze non hanno incidenza sul costo complessivo sostenuto dalle imprese dei diversi sistemi contrattuali per le contribuzioni in argomento.

In considerazione dei tempi necessari ad imprese e consulenti per gli aggiornamenti del software l'applicazione corrente dei predetti contributi avverrà dalla denuncia di competenza del mese di marzo 2019, da presentare nel mese di aprile 2019.

La Cassa Mutua Edile provvederà in autonomia all'invio delle lettere di pagamento relative alle contribuzioni in questione dei mesi :

- di gennaio e febbraio 2019 (per le imprese che applicano il CCNL Ance-Coop. e Artigianato e PMI);
- di marzo, aprile e maggio 2019 (per le imprese che applicano il CCNL Confapi/Aniem/Anier per la parte eccedente il contributo aggiuntivo di dotazione mutualizzato).

La tabella dei contributi è consultabile sul ns/ sito www.cmebologna.it (Imprese).

Ci riserviamo di comunicare successive informazioni in merito e porgiamo distinti saluti.

IL VICE-PRESIDENTE
(Gaetano Lombardo)



IL PRESIDENTE
(Fabio Campeggi)

